

CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

Novità fiscali

Lettere anomalie redditi 2014

Sono circa 100.000 le lettere di compliance relative a redditi non dichiarati che saranno inviate dall'Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni. In particolare sono interessati i contribuenti che nel 2014 non hanno dichiarato varie tipologie di reddito percepite nel 2013.

Come specificato nel comunicato stampa pubblicato il 5 giugno sul sito dell'Agenzia delle Entrate non si tratta di avvisi di accertamento, ma di semplici comunicazioni, inviate tramite posta ordinaria o via PEC, con cui l'Agenzia informa che, dall'incrocio delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, risultano delle somme non dichiarate, in tutto o in parte. I destinatari delle lettere, tra cui per la prima volta figurano anche titolari di reddito di lavoro autonomo, potranno quindi giustificare l'anomalia o presentare una dichiarazione integrativa e mettersi in regola beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Le comunicazioni conterranno un dettagliato prospetto informativo con tutti gli elementi che hanno originato l'anomalia segnalata e un numero considerevole di contribuenti potrà accedere a Fisconline per correggere la dichiarazione, direttamente online e in maniera assistita. Qui entra in gioco il cassetto fiscale nel quale sarà disponibile il link "scarica dichiarazione da integrare", tramite il quale sarà possibile ottenere il file contenente la dichiarazione originaria presentata per il 2013; disponibile anche il collegamento diretto "scarica il software di compilazione", tramite cui i contribuenti potranno installare automaticamente il pacchetto UnicoOnLine necessario per richiamare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2013, importandola con l'apposita funzionalità, e integrare la dichiarazione, sulla base dei dati forniti con il prospetto di dettaglio. Nei casi in cui l'anomalia riscontrata riguarda redditi di lavoro dipendente e assegni periodici (quadro RC), redditi di partecipazione (se non è stato compilato il quadro RH) e altri redditi (se nel quadro RL del modello Unico Persone fisiche o nel quadro D del modello 730 non sono stati dichiarati redditi di capitale), verrà fornito anche il prospetto precompilato del quadro da rettificare o integrare. Una volta predisposta l'integrativa, il contribuente potrà inviarla e stampare l'F24 per il pagamento degli importi dovuti.

Maggiorazione diritto annuale Camera di Commercio

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28.06.2017 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.05.2017 recante "Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017 – 2018 e 2019".

Il Decreto in particolare autorizza per il triennio 2017, 2018 e 2019 l'incremento dell'importo di diritto annuale dovuto per l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; tale incremento è consentito nella misura massima del 20% ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 comma 10 della Legge 29.12.1993 n. 580 successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 219 del 25.11.2016.

In considerazione dell'imminente scadenza rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.05.2017, lo stesso decreto ha previsto al punto 8 dell'articolo 1 che nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto, per l'anno 2017 che ricordiamo essere il primo anno del triennio oggetto di incremento autorizzato, al versamento del diritto camerale, potrà provvedere con un versamento integrativo a conguaglio entro il termine previsto dall'articolo 17 comma 3 lettera b) del D.P.R. n. 435 del 07.12.2001, ovvero entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

Agenzia delle Entrate-Riscossione

Dal 1° luglio Equitalia non esisterà più. Al suo posto entrerà in funzione il nuovo agente della riscossione pubblica Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Dal 1° luglio tutti i rapporti pendenti con Equitalia, come anche i piani di rateizzazione o le cause in corso passano all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

In estrema sintesi, tutte le norme che prima si applicavano ad Equitalia in termini di notifica della cartella, iscrizione a ruolo e accertamento dell'imposta dovuta si applicano anche a Agenzia delle Entrate - Riscossione.

La novità più importante che caratterizza e differenzia il nuovo soggetto rispetto ad Equitalia è la possibilità, come previsto nella legge di conversione 225/2016, di utilizzare le banche dati della Agenzia delle Entrate per poter verificare l'esistenza di conti correnti attivi che presentano una disponibilità liquida utile a saldare il debito.

Comunicazione indirizzo Pec persone fisiche

Definite le modalità di comunicazione dei dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti riguardanti l'Agenzia delle Entrate e la riscossione dei tributi. Possono usufruire del nuovo sistema soltanto le persone fisiche (residenti e non) e gli altri soggetti non obbligati a munirsi di una Pec inserita nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).

A stabilirne le regole, il provvedimento del 28 giugno 2017, che integra e modifica il precedente dello scorso 3 marzo, con il quale veniva approvato anche il modello di comunicazione, diventato non più utilizzabile.

Il nuovo provvedimento prevede, infatti, che le informazioni al Fisco riguardanti l'indirizzo Pec (variazioni comprese) dove ricevere gli avvisi e gli atti dell'amministrazione finanziaria e della riscossione, che per legge devono essere notificati, viaggino esclusivamente attraverso le funzionalità disponibili nell'area specifica dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La casella di recapito può essere intestata anche a un incaricato autorizzato, al coniuge o a un parente stretto. Non possono usufruire del sistema gli eredi e il rappresentante del minore, inabilitato o interdetto.

Eccedenze contributive anno 2015

Le somme a credito per il versamento dei contributi Inps riferite al 2015 possono essere utilizzate in compensazione tramite il modello F24 ma entro la data di presentazione del modello Redditi 2017.

L'eventuale residuo del credito 2015 deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (cd. autoconguaglio).

In altri termini le eccedenze del 2015 possono essere:

- liberamente compensate su modello F24 (con qualsiasi tributo o contributo) al più tardi entro il 30 settembre 2017 (in caso di anticipata presentazione del modello Redditi 2017 il termine dovrebbe ridursi di conseguenza);
- richieste a rimborso mediante apposita piattaforma presente sul sito INPS;
- utilizzate in autoconguaglio (vale a dire in compensazione interna INPS su INPS) sempre previa presentazione di apposita richiesta telematica mediante le procedure presenti sulla piattaforma INPS.

PrestO e libretto famiglia

Contratto di prestazione occasionale: PrestO e Libretto Famiglia. Sono questi i nuovi nomi di quelli che tutti chiamano, più semplicemente, i “nuovi voucher”.

Si prevedono due limiti di importo. Uno per il datore: 5 mila euro all'anno. L'altro per l'utilizzatore: sempre 5 mila euro l'anno, ma non più di 2.500 euro con lo stesso datore.

Potranno essere retribuiti per il 25% in più, arrivando ad un massimo di 6.250 euro all'anno le seguenti categorie di lavoratori: titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, giovani di età inferiore ai 25 anni impegnati in percorsi di studio, disoccupati e percettori di reddito d'inclusione o altre prestazioni di sostegno al reddito.

Possono far ricorso alle prestazioni occasionali le persone fisiche mediante il Libretto Famiglia.

Si tratta di un libretto nominativo, che può essere acquistato attraverso la piattaforma informatica Inps, o presso gli uffici postali, prefinanziato con titoli di pagamento da 10 euro (più 1,65 euro di contributi, 0,25 euro di assicurazione infortuni e 0,10 euro per oneri di gestione a carico del datore di lavoro).

Le micro imprese, sotto i 5 dipendenti, possono utilizzare il contratto PrestO. Ma il lavoratore in questione - unico limite - non deve avere in corso o cessato da poco (meno di sei mesi) un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione con quel datore.

Nel caso delle imprese le prestazioni vanno comunicate almeno un'ora prima, se la prestazione non avviene ci sono tre giorni di tempo per la revoca.

Le violazioni saranno punite con multe da 500 a 2500 euro.

Nel caso in cui venisse superato il tetto di retribuzione annua o l'orario massimo di lavoro occasionale consentito (280 ore) il lavoratore dovrà essere assunto per obbligo con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Scadenze

Data	Tipologia scadenza
Martedì 25	INTRA Presentazione degli elenchi riepilogativi modello intrastat per i soggetti mensili e trimestrali.
Lunedì 31	IRPEF Versamento del saldo 2016 e del primo acconto 2017 con maggiorazione delle 0,40%.
Lunedì 31	INPS Versamento dei contributi Inps a percentuale sul reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti con maggiorazione delle 0,40%.
Lunedì 31	DIRITTO CAMERA DI COMMERCIO Versamento del diritto annuale dovuto alla camera di commercio di appartenenza per i soggetti iscritti al Registro Imprese con maggiorazione delle 0,40%.
Lunedì 31	IRAP Versamento del saldo 2016 e del primo acconto 2017 con maggiorazione delle 0,40%.
Lunedì 31	IVA Versamento del saldo Iva 2016 per i soggetti che hanno optato per la trasmissione del modello in forma unificata insieme al modello unico con maggiorazione delle 0,40%.